



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 134 del 21/03/2025

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE
ANNO 2024**

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13581/03-04 del 05/09/2024 di nomina della sottoscritta, in qualità di Responsabile del 2° Settore;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2025-2027 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 30 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 28 Gennaio 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014; a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella "O" allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*".

VISTA la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.21 del 04/06/2015;

APPRESO che con la deliberazione n.18/SEZ.AUT/2018/QMIG del 30/07/2018, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG enuncia il seguente principio di diritto: "*In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali*";

RILEVATO che nel Comune di Rubiera non risulta impiegato personale con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che:

- nell'anno 2024 sono stati incassati € 5.959,99 per diritti di rogito, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio segreteria;
- che tale importo non supera il quinto dello stipendio in godimento al Segretario comunale;

RICHIAMATA la determina n. 720 del 18 dicembre 2024 con la quale è stata impegnata la spesa di € 5.959,99 mediante imputazione alla missione 01 programma 02 titolo 1 capitolo n. 1000110190 denominato "*Quota diritti di segreteria spettanti al segretario comunale*" del PEG 2025 gestione residui passivi Imp. 2945/2024;

RITENUTO, in base alla normativa e agli atti su citati, di procedere alla liquidazione dei diritti di rogito relativi all'anno 2024 in favore del Segretario Generale dott.ssa Caterina Amorini per l'ammontare di € 5.959,99 nel rispetto del limite di legge del quinto dello stipendio;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto che nell'anno 2024 sono stati incassati diritti di rogito per € 5.959,99 come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio segreteria;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2. di quantificare, alla luce di quanto precisato al punto 1, la somma da liquidare alla dott.ssa Caterina Amorini per diritti di rogito 2024 in € 5.959,99 e ciò nel rispetto del limite del quinto dello stipendio in godimento;
3. di liquidare la somma di Euro 5.959,99 mediante imputazione sull'impegno n. 2945/2024 assunto alla missione 01 programma 02 titolo 01 capitolo n. 1000110190 denominato "*Quota diritti segretaria spettanti al Segretario comunale*" del PEG 2025 gestione residui passivi;
4. di dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l'obbligazione scadrà entro il 30/04/2025;
5. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni non si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di emolumento a personale dipendente;
6. di liquidare la spesa mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di contabilità;
7. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;
8. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
10. di disporre che, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Rubiera, 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)